



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Direzione Generale dell'Unione Europea
Ufficio undicesimo - Importazione ed Esportazione di prodotti agricoli

Prot. SIECA n. 20200031960 del 12/11/2020

**COMUNICATO AGLI OPERATORI
 SETTORE UOVA E POLLAME**

Si comunica agli operatori del settore agroalimentare che sulla GUUE Serie L 185 del 12 giugno scorso sono stati pubblicati il Regolamento delegato (UE) 2020/760, che integra il Reg. (UE) 1308/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli.

Entrambi i regolamenti, delegato e di esecuzione, la cui applicazione riguarda i periodi contingenti che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021, modificano diversi aspetti della procedura di presentazione e di rilascio dei titoli *AGRIM* e *AGREX*.

Ciascun contingente tariffario è identificato mediante un numero d'ordine. Ad ogni numero d'ordine sono associati uno o più Codici N.C. Le relative condizioni specifiche figurano negli allegati XI (uova) e XII (pollame) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione. Tutte le domande di partecipazione ai contingenti, devono essere inviate, in modalità elettronica, all'indirizzo: <http://siie.sviluppoeconomico.gov.it>.

In particolare, per le importazioni riservate a **carni di pollame e tacchino** di cui ai N.O.: **09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420 e 09.4422**, e per le importazioni di **carni e frattaglie commestibili, fresche refrigerate o congelate di volatili; altre preparazioni e conserve** con origine Ucraina di cui al N.O.: **09.4273**, si segnalano gli aspetti più importanti:

- Obbligo di **previa registrazione al sistema LORI** attraverso domanda presentata almeno due mesi prima del mese in cui si intende richiedere la domanda di partecipazione al contingente. Ogni anno la registrazione dovrà essere aggiornata con i dati relativi al quantitativo di riferimento.
- Solo gli operatori che attestino il requisiti di indipendenza di cui all'art. 11 del Reg. UE 2020/760, e che presentino una **dichiarazione di indipendenza** conformemente all'art. 12 del suddetto regolamento, potranno presentare domanda per i contingenti per i quali è richiesta la previa registrazione al sistema LORI.
- per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi e delle prove, la domanda di titolo di importazione è subordinata alla presentazione di documenti di cui all'art. 10 del Reg. delegato (UE 2020/760), che attestino l'operatività relativa al codice NC oggetto del contingente.
- Il quantitativo di riferimento richiedibile per i N.O.: **09.4410, 09.4411, 09.4412**, non dovrà superare il quantitativo di riferimento totale dell'operatore, che potrà scegliere come suddividerlo tra i 3 numeri d'ordine per i quali presenterà domanda. Il quantitativo totale di riferimento per ogni sottoperiodo è pari alla quota disponibile per tale sottoperiodo. Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano nello stesso numero d'ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingente.
- I contingenti hanno validità dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ciascun anno e sono suddivisi in sottoperiodi (art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761).



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Direzione Generale dell'Unione Europea
Ufficio undicesimo - Importazione ed Esportazione di prodotti agricoli

- le domande di titoli devono pervenire entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi. In deroga all'art. 6, paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1° gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell'anno precedente.
- La cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 50 €/100kg per tutti i N.O. ad eccezione del N.O. **09.4273** per il quale richiesta una cauzione di 75 €/100kg.
- I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
- I titoli di importazione sono trasferibili.

Stessi requisiti inerenti la dichiarazione di indipendenza e la previa registrazione al sistema LORI sono richiesti per le importazioni riservate a:

carni di pollame di cui ai N.O.: **09.4067, 09.4068, 09.4069**; la cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 20 €/100kg;

carni di pollame, salate o in salamoia con origine Brasile, Thailandia, Erga omnes (ad eccezione di Brasile e Thailandia) di cui ai N.O.: **09.4211, 09.4212, 09.4213**; la cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 50 €/100kg per tutti i N.O. ad eccezione del N.O. **09.4211** per il quale richiesta una cauzione di 10 €/100kg.

preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino di cui ai N.O.: **09.4214, 09.4215, 09.4216; 09.4251, 09.4254; 09.4255, 09.4260; 09.4263**; la cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 10 €/100kg per i N.O. **09.4214, 09.4251** ; 50 €/100kg per i N.O. **09.4216, 09.4260, 09.4263**; 75 €/100kg per il N.O. **09.4215, 09.4254, 09.4255**.

- per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi e delle prove, la domanda di titolo di importazione è subordinata alla presentazione di documenti di cui all'art. 10 del Reg. delegato (UE 2020/760), che attestino l'operatività relativa al codice NC oggetto del contingente.
- Il quantitativo di riferimento richiedibile per i N.O.:
 - **09.4211, 09.4212, 09.4213** e
 - **09.4214, 09.4215, 09.4216**,
 non dovrà superare il quantitativo di riferimento totale dell'operatore, che potrà scegliere come suddividerlo tra i gruppi di 3 numeri d'ordine sopra indicati per i quali presenterà domanda. Il quantitativo totale di riferimento per ogni sottoperiodo è pari alla quota disponibile per tale sottoperiodo. Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano nello stesso numero d'ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingente.
- I sopra citati contingenti hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno e sono suddivisi in sottoperiodi.
- le domande di titoli devono pervenire entro i primi sette giorni del mese che precede l'inizio del periodo contingente ed entro i primi sette giorni di ogni mese del periodo contingente, ad eccezione del mese di dicembre.
 - I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
 - I titoli di importazione sono trasferibili.

Riguardo le importazioni riservate a:

carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati con origine Ucraina di cui ai N.O.: **09.4274**, la domanda di titolo di importazione è subordinata alla presentazione di documenti di cui all'art. 10 del Reg. delegato (UE 2020/760), che attestino l'operatività relativa al codice NC oggetto del contingente.



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Direzione Generale dell'Unione Europea
Ufficio undicesimo - Importazione ed Esportazione di prodotti agricoli

Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano nello stesso numero d'ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingente.

- Il contingente ha validità dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ciascun anno ed è suddiviso in sottoperiodi.
- le domande di titoli devono pervenire entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi. In deroga all'art. 6, paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1° gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell'anno precedente.
- La cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 75 €/100kg.
- I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
- I titoli di importazione sono trasferibili.

Stesso requisito inerente l'operatività è richiesto per le importazioni di:

preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino di cui ai N.O.: **09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259.**

- I sopra citati contingenti hanno validità dal **1 luglio al 30 giugno** di ciascun anno e solo il contingente con N.O.: **09.4256** è suddiviso in sottoperiodi.
- Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano nello stesso numero d'ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingente.
- le domande di titoli devono pervenire entro i primi sette giorni del mese che precede l'inizio del periodo contingente ed entro i primi sette giorni di ogni mese del periodo contingente, ad eccezione del mese di dicembre.
- La cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 75 €/100kg.
- I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
- I titoli di importazione sono trasferibili.

Per le importazioni riservate a:

carne di tacchino con origine Israele di cui ai N.O.: **09.4092;**

preparazioni di carni di tacchino con origine Brasile di cui ai N.O.: **09.4217;**

preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino di cui ai N.O.: **09.4252, 09.4268, 09.4269, 09.4283;**

- la domanda di titolo di importazione è subordinata alla dimostrazione dell'immissione in libera pratica nell'UE, nei 12 mesi che terminano due mesi prima della presentazione della domanda, di un quantitativo minimo (25 tonn), ai sensi dell'art. 8, par. 3 del Reg. (UE) 2020/760.
- Il contingente con N.O. **09.4092** ha validità dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ciascun anno ed è suddiviso in sottoperiodi. I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
- Tutti gli altri contingenti hanno validità dal **1 luglio al 30 giugno** di ciascun anno e solo il contingente con N.O.: **09.4283** non è suddiviso in sottoperiodi.
- La cauzione che occorre costituire per l'emissione del titolo è di 10 €/100kg per i N.O. **09.4217** e **09.4252**; 20 €/100kg per il N.O. **09.4092**; 50 €/100kg per tutti gli altri numeri d'ordine.
- I titoli di importazione sono validi fino alla fine del periodo contingente.
- I titoli di importazione sono trasferibili.

Infine, per le importazioni riservate a:



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Direzione Generale dell'Unione Europea
Ufficio undicesimo - Importazione ed Esportazione di prodotti agricoli

carni di pollame di cui al N.O.:09.4070;

carni di pollame con origine USA di cui al N.O.:09.4169;

preparazioni di carni di tacchino di cui al N.O.:09.4218;

preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino di cui al N.O.: 09.4253, 09.4264, 09.4265, 09.4266, 09.4267;

uova di volatili da cortile in guscio, fresche conservate o cotte con origine Ucraina di cui al N.O.: 09.4275, 09.4276;

prodotti a base di uova di cui al N.O.:09.4401;

ovoalbumine di cui al N.O.:09.4402;

non si segnalano incisive modifiche salvo il periodo di validità indicato all'art. 13 del Reg. di esecuzione UE 2020/761, e si rimanda alle singole Schede.

Capo dell'Ufficio XI
Dott. Lucio LOIERO